

STATUTO

SOCCORSO AMICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV VIA SANTISSIMA
TRINITA 44

Numero REA: AV - 170467

Codice fiscale: 02611550647

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n. 9011 della raccolta	
	STATUTO	
	della società "SOCCORSO AMICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una società cooperativa a mutualità	
	prevalente, retta dalle norme della società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili, avente la seguente	
	denominazione:	
	"SOCCORSO AMICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti	
	previsti dall'art.2519 del Codice Civile, l'assemblea dei	
	soci, senza indugio, adeguerà il presente statuto alle norme	
	della società per azioni in quanto compatibili.	
	ARTICOLO 2	
	la società ha sede nel Comune di Avellino, all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro	
	delle imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle	
	disposizioni di attuazione del Codice Civile.	
	Ogni nuovo indirizzo della società, nell'ambito del Comune	
	ove è la sua sede sociale, può essere stabilito dall'organo	
	amministrativo della società.	

	L'organo amministrativo ha facoltà, inoltre, di istituire e	
	di sopprimere unità locali operative ad esempio succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.	
	Spetta, invece, ai soci, deliberare la istituzione di sedi	
	secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso	
	da quello sopra indicato.	
	ARTICOLO 3	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
	prorogata a norma di legge.	
	TITOLO II	
	OGGETTO	
	ARTICOLO 4	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità senza fini di speculazione privata e, ai	
	sensi della legge 8 novembre 1991 n.381, deve perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed	
	educativi.	
	La società si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo, ed in rapporto ad esse agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le	

	istituzioni pubbliche.	
	La società, per curare al meglio gli interessi dei soci e	
	della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i	
	modi possibili, con le altre cooperative, su scala nazionale.	
	La società può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	Il suo oggetto è il seguente:	
	A) per servizi da realizzare a favore di portatori di	
	handicap, la cooperativa al fine di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed alla	
	integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione	
	di servizi sociali, orientati in via prioritaria, ma non	
	esclusiva, alla risposta di persone portatrici di handicap e	
	con ritardi di apprendimento potrà gestire stabilmente o	
	temporaneamente in conto proprio o per conto terzi:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto	
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- attività di formazione e consulenza, diretta ai propri	
	operatori in relazione ai servizi da erogare;	
	B) per servizi da realizzare a favore di persone anziane, la	
	cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente, in	

	proprio o per conto terzi:	
	- attività e servizi di assistenza domiciliari;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di	
	servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da	
	enti pubblici o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, nonché servizi integrati per	
	residenze protette;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni e altre strutture a carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, con	
	specifiche iniziative di impiego del tempo libero, con	
	attività di carattere culturale e di turismo sociale;	
	C) per la realizzazione di servizi sociali, la cooperativa	
	potrà effettuare ulteriori attività di promozione sociale	
	quali:	
	- assistenza sociale domiciliare a favore di minori,	
	disabili psicofisici e soggetti svantaggiati in genere,	
	anche integrata con attività infermieristiche e sanitarie;	
	- gestioni di centri diurni e residenziali, centri di	
	accoglienza e comunità terapeutiche e/o educative;	
	- servizi di assistenza ludico - ricreativi in residenze	
	sociali assistite e in centri diurni;	
	- gestione di centri occupazionali e di socializzazione per	

	soggetti portatori di handicap psicofisici ;	
	- gestione di case - famiglia per minori e di mini	
	appartamenti e/o nuclei alloggio per portatori di handicap	
	psicofisici ;	
	- gestione di attività di prevenzione, di centri diurni, di	
	comunità terapeutiche, di programmi di reinserimento socio -	
	lavorativo per soggetti tossicodipendenti;	
	- attività e servizi di riabilitazione e accompagnamento	
	disabili;	
	- trasporto e accompagnamento di minori;	
	- interventi di sostegno scolastico a favore di minori a	
	rischio e/o tossicodipendenza, progetti - giovani e gestione	
	di centri per giovani, punti di ascolto, operatori di strada;	
	- animazione a favore di giovani e adolescenti, in comunità	
	e non, anche in presidi ospedalieri;	
	- organizzazione di vacanze e soggiorni estivi a favore di	
	persone disabili, anziani e soggetti svantaggiati;	
	- gestione di asili nido, scuole materne, ludoteche , centri	
	di lettura, biblioteche, interne a strutture di accoglienza	
	per soggetti svantaggiati;	
	- gestione di corsi di attività motoria e psicomotoria per	
	minori;	
	- organizzazione e gestioni di corsi di formazione e/o	
	aggiornamento per operatori sociali;	
	- organizzare e gestire centri di accoglienza e recupero di	

	donne di ogni età ed estrazione sociale coinvolte a	
	qualunque titolo e per qualsiasi motivo in situazioni di	
	rischio, di emarginazione, o di disagio in ragione delle	
	loro condizioni fisiche, psichiche o socio - economiche,	
	senza alcuna distinzione tra tossicodipendenti e non, con	
	particolare riguardo alle madri con bambini non escludendo	
	peraltro l'accoglienza di donne sole;	
	- promuovere, patrocinare, nonchè gestire conferenze,	
	dibattiti, convegni, tavole rotonde e corsi di formazione di	
	qualsiasi tipo per il reinserimento soggetti svantaggiati;	
	- organizzare e gestire poliambulatori , infermerie , servizi	
	di radiologia, case di cura, laboratori di analisi, servizi	
	di ambulanze , servizi di telesoccorso, teleassistenza e tele	
	- medicina;	
	- promuovere, gestire e favorire lo sviluppo del	
	volontariato, di associazioni non lucrative ed onlus , il	
	tutto, nello spirito mutualistico, senza alcuna finalità di	
	lucro e nei limiti previsti per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare e mobiliare ritenute dal consiglio di	
	amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento	

	dello scopo sociale.	
	La società per la realizzazione dello scopo sociale potrà	
	ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di	
	credito, società e privati, concedendo ogni garanzia	
	mobiliare ed immobiliare, reale o personale.	
	Per conseguire gli scopi sociali, a maggiore chiarezza, si	
	precisa che la cooperativa potrà compiere qualsiasi	
	operazione economica che a giudizio del competente organo	
	deliberativo della società, sia ritenuta necessaria o utile	
	per il conseguimento di tale scopo e potrà avvalersi di	
	sussidi, contributi ed agevolazioni dello stato e di altri	
	enti comunitari, statali, regionali e locali.	
	La cooperativa potrà assumere da amministrazioni statali,	
	anche autonome, da regioni, provincie, comuni, da qualsiasi	
	ente pubblico nonchè da qualsiasi committente anche privato	
	l'appalto di servizi e l'esecuzione di opere e forniture di	
	qualsiasi genere da affidare per la relativa esecuzione ai	
	soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cittadini italiani capaci di agire e che	
	esercitano mestieri attinenti alla natura dell'attività	

	della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta, specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai	
	limiti fissati dalla normativa vigente;	
	d) di obbligarsi alla rigorosa osservanza del presente	
	statuto e dei regolamenti interni da esso previsti.	
	Inoltre possono far parte della società elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione	
	decide il Consiglio di amministrazione con deliberazione	
	motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto,	
	all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2528 del Codice	
	Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo	
	ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in	

	seguito.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione, da effettuarsi a mezzo di raccomandata A/R,	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la	
	delibera diventerà inefficace.	
	La qualità di socio si acquista con al sottoscrizione della	
	quota che comporta accettazione incondizionata di tutti i	
	patti sociali.	
	Per i soci non intervenuti nell'atto costitutivo,	
	l'assemblea dei soci può stabilire un sovrapprezzo, ai sensi	
	del secondo comma dell'art. 2528 del Codice Civile, oltre la	
	quota sottoscritta.	
	ARTICOLO 6	
	E' fatto divieto al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE	
	ARTICOLO 7	
	La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione ed	
	in caso di morte.	
	ARTICOLO 8	
	Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla	
	legge, nonchè quando abbia perduto i requisiti per	

	l'ammissione, non sia più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali e quando si trasferisce	
	fuori dai luoghi in cui si esplica l'attività sociale, in	
	modo da non potervi concorrervi nè usufruirne.	
	Il recesso deve essere esercitato con le modalità stabilite	
	dell'articolo 2532 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 9	
	Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2531 e 2533 del	
	Codice Civile, può essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione, con deliberazione motivata, il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili come notevole inadempimento, ai sensi	
	dell'art.1455 C.C. o in qualunque modo danneggi o tenti di	
	danneggiare materialmente la società;	
	c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e	
	nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	ARTICOLO 10	

	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto	
	di subentrare nella qualità di socio a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione,	
	designando, nell'ipotesi di pluralità di aventi diritto, un	
	unico rappresentante nei confronti della società.	
	L'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito dal	
	Consiglio di amministrazione con apposita delibera.	
	ARTICOLO 11	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle	
	disposizioni previste dall'art.2535 del Codice Civile e con	
	le limitazioni previste dall'art. 2514 del Codice Civile.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 12	
	Gli organi della società sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Consiglio Sindacale, nei casi in cui la legge lo	
	preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la	
	sua nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	ARTICOLO 13	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Le decisioni dei soci sono sempre adottate nella forma	

	assembleare.	
	L'Assemblea dei soci è convocata mediante avviso da	
	affiggersi nella sede sociale e da spedirsi con raccomandata	
	per posta o a mano (in questo ultimo caso con sottoscrizione	
	di ricevimento) ai soci almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro	
	ore dopo la prima convocazione.	
	Essa può essere convocata fuori dalla sede sociale ma sempre	
	in Italia.	
	In mancanza delle suindicate formalità di convocazione,	
	l'assemblea è costituita in forma totalitaria, quando sono	
	presenti tutti i soci che hanno diritto di parteciparvi e	
	sono presenti o sono stati informati dell'adunanza tutti gli	
	amministratori e, se nominati, i componenti il Collegio	
	Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti all'ordine del giorno.	
	ARTICOLO 14	
	L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo	
	ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o quando particolari esigenze lo	
	richiedano in un termine non superiore a centoottanta giorni	
	per:	
	1) approvare bilancio;	

	2) procedere alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determinare la misura degli emolumenti da corrispondere	
	agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la	
	retribuzione annuale dei Sindaci se vigenti;	
	4) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata, su richiesta	
	scritta di almeno un quinto dei soci, presentata all'organo	
	amministrativo.	
	In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza	
	ritardo entro venti giorni dalla richiesta.	
	L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve	
	essere convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge.	
	ARTICOLO 15	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è	
	validamente costituita, sia in prima che in seconda	
	convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la	
	metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta degli	
	intervenuti; le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche	
	dell'atto costitutivo, lo scioglimento della società e la	
	nomina dei liquidatori sono adottate con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci e sono verbalizzate da	
	un Notaio.	
	ARTICOLO 16	

	Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio dispone di un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare delle quote possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore nè sindaco, ma che abbia diritto	
	al voto, mediante delega scritta; ciascun socio non può	
	rappresentare più di altri due soci.	
	La nomina alle cariche sociali e dei direttori tecnici della	
	società è effettuata a maggioranza relativa.	
	La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione; in sua assenza il Presidente	
	sarà eletto dai soci presenti.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt.2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	ARTICOLO 17	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque	
	membri, in maggioranza soci, nominati dall'Assemblea e	
	durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili	
	per non più di tre mandati consecutivi.	
	Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente ed	
	il Vice presidente, se non sono stati nominati	
	dall'Assemblea contestualmente alla nomina dei consiglieri.	

	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori	
	spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza	
	dovuti per la loro attività collegiale.	
	Spetta al consiglio, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere	
	specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore	
	della società.	
	ARTICOLO 18	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi componenti e	
	delibera, validamente, con il voto favorevole della stessa	
	maggioranza.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente,	
	anche su richiesta motivata di almeno due consiglieri o su	
	richiesta del collegio Sindacale, se vigente.	
	La convocazione è fatta a mezzo di avviso contenente	
	l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, dell'ora e	
	del luogo della convocazione, consegnato a mezzo posta o a	
	mano, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei	
	casi di urgenza, a mezzo di telegramma o raccomandata a	
	mano, di modo che ai consiglieri ed i sindaci effettivi, se	
	vigenti, ne siano informati, almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede	

	sociale o anche altrove, purchè nel territorio nazionale.	
	ARTICOLO 19	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società, senza eccezioni di sorta e pertanto ha il potere di	
	compiere tutti gli atti che riterrà più opportuni per	
	l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale,	
	purchè rientranti nell'oggetto sociale su indicato, esclusi	
	soltanto quelli che per legge, sono riservati alla	
	deliberazione dell'assemblea dei soci e pertanto, a titolo	
	meramente esemplificativo, potrà tra l'altro:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,	
	b) compilare i regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	c) deliberare tutti gli atti e contatti di ogni genere	
	inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le	
	più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi	
	operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di	
	diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere	
	conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi	
	operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e	
	mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze	

	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	d) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	f) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le	
	funzioni e la retribuzione;	
	g) assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	h) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e	
	l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi	
	dall'assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno	
	costituiti, nonchè le mansioni ed il trattamento economico	
	dei dipendenti della società.	
	ARTICOLO 20	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	

	rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi	
	ed in giudizio ed ha la firma sociale; in sua assenza o	
	impedimento, risultante da delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, ne fa le veci il Vice Presidente.	
	ARTICOLO 21	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	La società potrà nominare quale organo di controllo il	
	Collegio Sindacale; tale nomina è obbligatoria nei casi	
	previsti dell'art.2477, commi 2 e 3, del Codice Civile.	
	Detto organo, composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati dall'assemblea dei soci unitamente al	
	Presidente dura in carica tre esercizi sociali e funziona a	
	norma di legge.	
	In caso di nomina obbligatoria dovrà essere composto	
	nell'osservanza del disposto dell'art. 2397 del Codice	
	Civile.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 22	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociale del valore nominale	
	ciascuna di euro 500,00 (cinquecento e centesimi zero) e non	
	superiori al limite stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	

	gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti, esclusi o defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altra riserva prevista per legge;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società	
	cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	ARTICOLO 23	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a	
	questo scopo deve essere a questo destinato almeno il trenta	
	per cento degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	ARTICOLO 24	
	E' fatto divieto ai sensi dell'articolo 2514 del Codice	
	Civile alla società di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo previsto dai buoni postali	
	fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato; di distribuire le riserve	
	fra i soci cooperatori .	
	Pertanto, la cooperativa non solo non può istituire riserve	
	divisibili ma non può neanche definire liberamente la	
	distribuzione degli utili netti.	

	ARTICOLO 25	
	Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione procede alla redazione del bilancio e di	
	ogni altro documento dovuto a norma di legge, presentando il	
	tutto, in termini, all'approvazione dell'assemblea	
	precipuamente evidenziando ai sensi degli articoli 2545 e	
	2515 del Codice Civile le condizioni che determinano la	
	sussistenza della prevalenza mutualistica della società.	
	ARTICOLO 26	
	La società nel rispetto della proporzione della quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici stabilisce in favore dei	
	soci ristorni costituiti da maggiore remunerazione degli	
	apporti e delle prestazioni effettuati dagli stessi alla	
	cooperativa; apporti e prestazioni che saranno evidenziati	
	in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi	
	dell'art.2545 sexies.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	
	compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio	
	di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del Codice	
	Civile.	
	L'erogazione potrà avvenire in base alle decisioni	
	dell'assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o	
	mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	

	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai	
	sensi dell'art.2545 duodecies , dovrà procedere alla nomina	
	di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i	
	soci e stabilendone i poteri.	
	ARTICOLO 28	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente	
	maturati, sarà devoluto a fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione particolarmente	
	in conformità del D.L.C.P.S. n.1577/1947 ed alla legge 59	
	del 1992.	
	TITOLO VIII	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 29	
	Ogni controversia che potesse sorgere fra i soci, oppure fra	
	i soci e la società o i suoi organi in ordine	
	all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto,	
	con esclusione delle materie che non possono formare oggetto	
	di compromesso a norma di legge, saranno definite da un	
	collegio arbitrale, composto da tre membri tutti nominati	
	dal Presidente della Camera di Commercio di Avellino ad	

23 di 24

24 di 24